

PAESI EUROPEI

★ Gli oggetti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei paesi membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo per essere posti in commercio in Italia, sono esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione a condizione che rechino l'indicazione del titolo in millesimi ed il marchio di responsabilità previsto dalla normativa del paese di provenienza.

PAESI EXTRAEUROPEI

Gli oggetti in metallo prezioso importati da paesi che non siano membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo per essere posti in commercio in Italia, devono essere a titolo legale, recare l'indicazione in millesimi, riportare il marchio di responsabilità del fabbricante estero ed il marchio di identificazione dell'importatore che può essere omesso nel caso in cui il marchio di responsabilità sia depositato in Italia o nello Spazio Economico Europeo e risulti che lo stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati.

Al fine di garantire una corretta informazione al consumatore, chiunque vende al dettaglio oggetti in metallo prezioso che riportano titoli e marchi differenti da quelli previsti per gli oggetti di produzione italiana deve esporre in maniera chiara una **tabella di comparazione**.

RESPONSABILITÀ, VIGILANZA E SANZIONI

- La Camera di Commercio cura la tenuta del registro degli assegnatari dei marchi di identificazione ed assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio.
- Il personale della Camera di Commercio effettua **visite ispettive** non preannunciate presso i locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita, allo scopo di: prelevare campioni da inviare all'analisi di conformità del titolo, verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione, controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all'uso.
- È fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metallo prezioso sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale (relative sanzioni previste all'art. 25 e 26 del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

00E 00C000 T 000/000000
U^cā q Á^ c^aa^A^!&æ
W-aa A^dæ


Uae : aT [] c^A^a] aA A^FFeCa^*^A^V|E-HGJ| I I A0a/A-HG-CG H
E-mail: regolazione.mercato@va.camcom.it - www.va.camcom.it



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

VARESE

Gli oggetti
in metallo
prezioso



LEGGE DI RIFERIMENTO

Gli oggetti in metallo prezioso sono disciplinati dal **Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 251** e dal relativo Regolamento di attuazione, il **Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150**.

OBIETTIVO


Assicurare, attraverso procedure comuni all'interno dell'Unione Europea, un elevato livello di **tutela dei consumatori e trasparenza nelle transazioni commerciali**.

PRODOTTI

Sono considerati metalli preziosi:



- PLATINO
- PALLADIO
- ORO
- ARGENTO



LA MARCATURA

Sugli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio in Italia devono essere impresse le seguenti indicazioni:



- il **TITOLO** del metallo prezioso ovvero la percentuale espressa in millesimi di metallo prezioso contenuto.
- il **MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE** rilasciato dall'Ufficio Metrico della Camera di Commercio che consente di individuare il fabbricante dell'oggetto.

IL TITOLO

I titoli legali espressi in millesimi sono i seguenti:

- per il **platino**, 950, 900 e 850 millesimi;
- per il **palladio**, 950 e 500 millesimi;
- per l'**oro**, 750, 585 e 375 millesimi;
- per l'**argento**, 925 e 800 millesimi.

Le **impronte** relative ai titoli sono le seguenti:

PLATINO		PLATINO per tutti i titoli (950, 900, 850)
PALLADIO		PALLADIO per tutti i titoli (950, 500)
ORO		ORO titoli ≤ 750 millesimi (750, 585, 375)
		ORO titoli superiori a 750 millesimi
ARGENTO		ARGENTO per tutti i titoli (925, 800)

È ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi.

IL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

Identifica il fabbricante ed è formato da una stella a 5 punte, un numero progressivo e la provincia del produttore.

Un esempio
Ecco come deve essere marchiato un oggetto in oro 750 millesimi (18 carati) prodotto in provincia di Varese.

	Stella a 5 punte + numero progressivo + provincia produttore
	Titolo
	Marchio di identificazione